Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 20 marzo 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Si avvertono i Signori Senatori e Consiglieri Nazionali che la Seduta Reale per la inaugurazione della XXX Legislatura — 1ª della Camera dei Fasci e delle Corporazioni — avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 23 marzo nell'Aula della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

I Signori Senatori e Consiglieri Nazionali sono pregati di intervenirvi.

Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa mediante la esibizione di un biglietto, munito del timbro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà loro individualmente rilasciato.

Detto biglietto di riconoscimento sarà ritirato dagli Uffici di Questura del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, rispettivamente per i Signori Senatori e Consiglieri Nazionali.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 24 *novembre* 1938-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 2 *febbraio* 1939-XVII, *registro* 2 *Africa Italiana, foglio* 68.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

De Simone Stefano fu Francesco e di Bolognese Rosa, nato a Caiazzo (Benevento) il 4 giugno 1898, 1° centurione del gruppo Legioni CC. NN. « Barca ». — Ufficiale addetto al servizio politico, assumeva il comando di un gruppo di bande irregolari e brillantemente le conduceva in operazioni contro popolazioni ostili e colpevoli di razzie ed uccisioni. Superando con sapiente organizzazione le difficoltà logistiche date dal terreno impervio privo di risorse e lontano dalle basi, assolveva il compito affidatogli in modo superiore ad ogni elogio conseguendo risultati oltremodo lusinghieri. Individuate ed agganciate le formazioni ribelli dopo inseguimento condotto con ammirevole ostinazione nonostante difficoltà di clima e di ambiente, le batteva in due scontri nei quali ripetutamente dava prova di bravura e di sprezzo del pericolo. Sagace ed accorto nel campo politico, tenace ed aggressivo, pronto e deciso sul terreno, dimostrava doti di comandante volitivo, capace, energico, ed avveduto. Già precedentemente distintosi per intuito e capacità, nelle operazioni per l'occupazione della Dancalia meridionale e per la presa di possesso di altre zone importanti. — A.O. novembre 1936-3 maggio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Allori Giovanni Battista fu Emilio e di Biozzi Giuseppina, nato il 9 agosto 1900 a Borgo San Sepolcro (Arezzo), 1° seniore del gruppo Legioni CC. NN. « Barca » — Ufficiale di alta capacità e di sicuro rendimento, capo di stato maggiore di settore, compiva lavoro veramente prezioso ai fini organizzativi ed operativi, efficacemente contribuendo al successo delle nostre armi. Volontariamente partecipava ad ardito, rischioso volo di guerra e atterrando in pieno territorio ostile, assolveva brillantemente il compito commessogli, dando prova di capacità, di bravura, di sereno sprezzo del pericolo. — A.O. aprile-maggio 1937-XV.

Maniga Giuseppe di Salvatore e di Piredda Giulia, nato a Sassari il 22 gennaio 1903, tenente s.p.e. della III brigata eritrea. (In commutazione della croce di guerra al valor militare concessa con R. decreto 15 aprile 1938-VI, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1938-XVI, registro 26 Africa Italiana, foglio 62. — Ufficiale addetto ad un comando di brigata eritrea, in molteplici difficili circostanze dava prove non comuni di grande fermezza e valore eseguendo rischiose missioni e ricognizioni in zone avanzate a contatto col nemico. Durante l'attacco di posizioni tenacemente difese dal nemico, dopo aver brillantemente assicurata la protezione delle salmerie, visto che le compagnie avanzate venivano a trovarsi seriamente impegnate, con prontezza d'intuito e sprezzo del pericolo accorreva di sua iniziativa nei settori più minacciati dalla violenta reazione nemica, prendendo viva parte al combattimento e trascinando, coll'esempio, i gregari alla vittoria. — A.O., 3 ottobre 1935-7 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Accattatis Giuseppe fu Domenico e di La Greca Angela, nato a Lipari (Messina) il 30 luglio 1912, sergente maggiore, gruppo artiglieria coloniale 65/17, Divisione « Libia ». — Durante tutta la campagna contro i ribelli del Cercer, Arussi e Bale, rendeva segnalati servizi al suo reparto. In occasione dei combattimenti di Ueghe e di Aricciò, sapendo che la propria batteria difettava di munizioni, guidava un grosso autocarro attraverso zone infestate dai ribelli e raggiungeva tempestivamente le posizioni avanzate dei pezzi che si apprestavano a nuovo impiego. — Sella di Aricciò, 21-22 febbraio 1937-XV.

Angeloni Adolfo di Giuseppe e di Lamperini Elvira, nato a Roma nel 1903, tenente complemento del IX battaglione libico. — Aiutante maggiore di un battaglione sotto intenso fuoco del nemico, che aggirava i fianchi del battaglione stesso, con alcuni portaordini, sprezzante del pericolo, si prodigava in base ad ordini e con sana iniziativa a stabilire attraverso boscaglia infestata da forti nuclei ribelli, il collegamento tra le compagnie avanzate ed il comando battaglione e tra questi il comando di reggimento. Con il suo esempio rincuorava ed animava i dipendenti abbattendo egli stesso alcuni degli abissini infiltratisi tra il comando di battaglione e le compagnie avanzate. — Hulè, 31 gennaio 1937-XV.

Comi Gustavo Angelo fu Emanuele e di Colnaghi Giuseppina, nato a Tradate (Varese) il 17 aprile 1908, sergente del VII battaglione libico. — In un combattimento contro ribelli abissini, quale comandante di plotone comando di una compagnia fucilieri indigeni, sotto intenso fuoco avversario, dopo aver assicurato il rifornimento munizioni, accorreva spontaneamente in linea alla testa dei suoi pochi uomini disponibili prendendo parte allo scontro. Magnifico esempio di calma, coraggio ed iniziativa. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Falconi Marino fu Pietro, nato a Fermo il 19 ottobre 1885, 1° capitano complemento dell'VIII battaglione libico. — Comandante della compagnia di rincalzo di un battaglione libico, ricevuto ordine di ributtare l'avversario che tentava di aggirare la destra del battaglione stesso, in ripetuti aspri assalti assolveva al suo compito con ardimento e perizia. Già distintosi nelle operazioni che condussero alla cattura di Ras Destà. — Iebanò, 2 febbraio 1937-XV.

Russo Pietro, sottotenente complemento del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone mitraglieri, durante un combattimento attraversando zone intensamente battute, portava le sue armi in posizione dalla quale infliggeva notevoli perdite al nemico, dando prova di capacità, ardimento e sprezzo del pericolo. — Monte Albinas (Gurè), 5 marzo 1937-XV.

Bilgassen Ali, scium basci (034) della 3ª batteria someggiata della Divisione « Libia ». — Graduato di lungo servizio e di ottime virtù militari, guidava ed incitava gl'inferiori con l'esempio e con molto prestigio in ben trentatre azioni di fuoco contro ribelli. — Cercer, Arussi, Sidamo, Bale, ottobre 1936-marzo 1937-XV.

Bileid Mursal, buluc basci (067) della 3ª batteria someggiata della divisione « Libia ». — Capo pezzo di una batteria someggiata libica, in numerosi combattimenti contro formazioni ribelli, diede continue prove di ardimento e sprezzo del pericolo. Sotto preciso fuoco avversario, fu di grande esempio ed incitamento ai dipendenti. Cessato il fuoco del suo pezzo, fu sempre primo a lanciarsi nel rastrellamento del terreno battuto, catturando fucili e mitragliatrici. — Cercer, Arussi, Bale, ottobre 1936-marzo 1937-XV.

Farag Gherani, uakil (264) della 3ª batteria someggiata della divisione « Libia ». — Servente al pezzo, in trentatre azioni di fuoco contro grosse formazioni ribelli, ha dato continui esempi di coraggio e sprezzo del pericolo. Infaticabile sempre, fu di grande esempio ai compagni, specialmente nei momenti difficili. — Cercer, Arussi, Sidamo, Bale, ottobre 1936-marzo 1937-XV.

Felturi bu Ker, buluc basci (0400) della 3ª batteria someggiata della divisione « Libia ». — Capo pezzo di una batteria someggiata libica, in trentatre combattimenti contro formazioni ribelli, diede continue prove di ardimento e sprezzo del pericolo. Sotto preciso fuoco avversario, fu di grande esempio e incitamento ai dipendenti. Cessato il fuoco del suo pezzo, fu sempre primo a lanciarsi nel rastrellamento del terreno battuto, catturando fucili e mitragliatrici. — Cercer, Arussi, Bale, ottobre 1936-marzo 1937-XV.

Keralla Abdurraman, scium basci (0379) del VII battaglione libico, 2ª compagnia. — In un combattimento in fitta boscaglia e contro nemico numeroso e bene armato, alla testa del plotone, incurante di ogni pericolo, guidava con perizia e valore il suo plotone, sventando la minaccia avversaria. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Mabruk Hassen, scium basci (0537) del VII battaglione libico, compagnia comando. — Capo plotone esploratori, coadiuvava efficacemente il suo ufficiale, durante il combattimento. Primo nel pericolo, calmo e sereno, dimostrava doti esemplari di combattente e di fedele attaccamento al dovere. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Mussa Hassen, scium basci (0161) del VII battaglione libico, 2ª compagnia. — Scium basci più anziano del reparto, nel corso di un combattimento contro un nemico bene armato e numeroso, con la sua calma e il suo sprezzo del pericolo era d'esempio e di incitamento ai dipendenti, che guidava sempre con rinnovato ardimento e perizia nei punti di maggiore bisogno. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

Omar Mohamed, muntaz (8500) del VII battaglione libico, 1ª compagnia. — Quale capo arma, con calma e sprezzo del pericolo, su terreno scoperto, impugnava la mitragliatrice leggera e con nutrito fuoco decimava un forte nucleo ribelle, obbligando gli altri a porsi in fuga. — Tamamò, 2 marzo 1937-XV.

(1053)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1939-XVII, n. 474.

Aggiunta dell'abitato di Carù, nel comune di Villaminozzo, in provincia di Reggio Emilia, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 26 novembre 1938-XVII, n. 2305;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Carù, nel comune di Villaminozzo, in provincia di Reggio Emilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939-XVII, n. 475.

Determinazione di confine fra i comuni di Iglesias e di Fluminimaggiore, in provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande 2 ed 8 febbraio 1937-XV, con le quali i podestà di Iglesias e di Fluminimaggiore hanno concordemente chiesto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 3 ed 8 luglio 1935-XIII, che il confine fra i detti comuni venga determinato in conformità di apposito progetto planimetrico redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Iglesias e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Cagliari;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cagliari in adunanza del 26 aprile 1938-XVI;
Udito il Consiglio di Stato — sezione prima — il cui parere, in data 10 gennaio 1939-XVII, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Iglesias e di Fluminimaggiore è determinato in conformità del surriferito progetto planimetrico, redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Iglesias e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Cagliari, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 febbraio 1939-XVII, n. 476.

Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine previsto dall'art. 35 dello statuto della Società italiana autori ed editori per l'emanazione del regolamento generale della Società e del regolamento del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 marzo 1936-XIV, n. 636, che approva lo statuto della Società italiana degli autori ed editori;
Visto il verbale in data 18 luglio 1938-XVI del Consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori;

Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1939-XVIII il termine previsto dall'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori per l'emanazione del regolamento generale della Società e del regolamento del personale;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione contenuta nell'art. 35 dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvata con Regio decreto 30 marzo 1936, n. 636, è sostituita con la presente:

« Entro il 31 dicembre 1938-XVII sarà emanato il regolamento del personale della Società ed entro il 31 dicembre 1939-XVIII sarà emanato il regolamento generale della Società stessa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII, n. 477.

Unificazione dei servizi di esazione dei contributi assicurativi obbligatori e del fondo risparmio e dell'imposta di ricchezza mobile categoria C. 2 nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Riconosciuta l'opportunità di unificare i servizi di esazione dei contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori e della imposta di ricchezza mobile categoria C. 2 nell'Africa Orientale Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esazione dei premi e contributi assicurativi loro spettanti nell'Africa Orientale Italiana ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Fondo A.O.I. per l'assistenza malattie ai lavoratori nell'Africa Orientale Italiana debbono avvalersi dei servizi della Banca nazionale del lavoro, cui è affidata anche l'esazione del fondo risparmio dei lavoratori.

A richiesta del datore di lavoro, il fondo risparmio può essere trasferito in deposito dalla Banca esattrice presso altri Istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Insieme alle quote dei premi e contribuzioni indicate nell'articolo precedente, debbono essere versate alla Banca nazionale del lavoro anche le ritenute per imposta di ricchezza mobile categoria C. 2 eseguite dai datori di lavoro sulle competenze dei propri dipendenti. La Banca accantonerà provvisoriamente dette ritenute in apposito conto corrente vincolato, per versarle al competente Ufficio di esazione alla scadenza di ogni rata e nei limiti della avvenuta iscrizione a ruolo e degli accreditamenti fatti nel conto corrente medesimo.

Art. 3.

Restano fermi le facoltà ed i privilegi previsti dalle norme in vigore per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile categoria C. 2 e quelli spettanti agli Istituti indicati nell'art. 1 per il caso di morosità del datore di lavoro nel pagamento dei contributi.

Le pubbliche amministrazioni dell'Africa Orientale Italiana eseguiranno il pagamento a favore di ditte appaltatrici della rata di saldo per somme dovute per lavori da esse commessi soltanto previa presentazione di un certificato della Banca nazionale del lavoro attestante l'avvenuto versamento di quanto dovuto dalle ditte stesse per premi, contributi obbligatori, quote di risparmio dei lavoratori e imposta di ricchezza mobile, categoria C. 2.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore coloniale, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 5.

I datori di lavoro inadempienti alle norme del presente decreto ed a quella da emanarsi con decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 4 sono puniti con la ammenda da lire duecento a lire diecimila.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° maggio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 57. — MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 347.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1678; data: 18 agosto 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Avellino; intestazione: Di Grezia Vittorio fu Francesco; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3897; data: 8 giugno 1938; Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria Campobasso; intestazione: Fatica Pasquale e Pietro fu Ferdinando; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 661; data: 4 febbraio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Brindisi; intestazione: Narducci Pasquale fu Domenico; titoli del Debito pubblico; quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684; data: 7 febbraio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Brindisi; intestazione: Narducci Pasquale fu Domenico; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3581; data: 15 dicembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta; R. Tesoreria di Palermo; intestazione: Valenti Vincenzo fu Alessandro; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3582; data: 15 dicembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Palermo; intestazione: Valenti Vincenzo fu Alessandro; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3639; data: 13 ottobre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Viterbo; intestazione: Caporossi Peleo di Ermete; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8406; data: 9 luglio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Parma; intestazione Dallatomasina Cesare; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19650; data: 20 giugno 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Roma; intestazione: Moretti Sestilio fu Giovanni; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2212; data: 7 ottobre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Palermo; intestazione: Giordano Antonio fu Pietro; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154; data: 15 luglio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Napoli; intestazione: Bonifacio Alfredo fu Amato; titoli del Debito pubblico: 1 certificato cons. 3,50 (902) Rendita, capitale L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126; data 11 marzo 1937; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Perugia; intestazione: Fiorini Agostino fu Francesco; titoli del Debito pubblico: cartelle ex cons. 5 %, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59; data: 11 marzo 1937; ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Perugia; intestazione: Fiorini Agostino fu Francesco; titoli del Debito pubblico: cartelle ex. cons. 5%, capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1307)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. [illegible]

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2214 - Data: 13 ottobre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Brindisi - Intestazione: Previdello Giocondo fu Domenico - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 735 - Data: 4 febbraio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Livorno - Intestazione: Salvini Pietro fu Angiolo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1933 - Data: 18 giugno 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Taranto - Intestazione: Caputo Giovanni fu Biagio - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 794 - Data: 20 maggio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Matera - Intestazione: Gallotta Domenico fu Angelo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5589 - Data: 12 ottobre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Campobasso - Intestazione: Cristofaro Domenico di Giovanni - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1920 - Data: 13 settembre 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Reggio Emilia - Intestazione: Montanari Bonifacio fu Vincenzo - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 - Data: 21 settembre 1927 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza - Intestazione: Aiello Tommaso di Paolo - Titoli del Debito Pubblico: 1 certificato Cons. 3,50 %, rendita L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2651 - Data: 10 febbraio 1934 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli - Intestazione: Gallina Giovanni fu Luca - Titoli del Debito Pubblico: 3 cartelle 5 % Littorio, rendita L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 - Data: 29 agosto 1936 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta - Intestazione: Fiandaca Antonietta fu Antonio - Titoli del Debito Pubblico: 1 certificato Red. 3,50%, capitale L. 28.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 533 - Data: 27 gennaio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Brindisi - Intestazione: Colazzo Luciano fu Luigi - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 - Data: 13 gennaio 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Brindisi - Intestazione: Matteo Vincenzo fu Donato - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1356 - Data: 28 aprile 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Brindisi - Intestazione: Cavaliere Giuseppe fu Angelo - Titoli del Debito Pubblico. quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2735 - Data: 14 marzo 1938 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: R. Tesoreria di Lecce - Intestazione: Arachi Francesco di Giuseppe - Titoli del Debito Pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1149)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze (Prestito redimibile 5 %)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 146.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 234056 (serie II), n. 309653 (serie III), n. 263458 (serie VI), n. 263572 (serie VI), n. 405477 (serie IX), di L. 150 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 10 marzo, 12 aprile, 26 giugno, 23 agosto, 2 novembre 1937; dall'esattoria comunale di S. Apollinare (Frosinone) pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marsella Carlo fu Giovanni sull'art. 155 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Francesco Eugenio Mallozzi di Cosmo le prime due e a Carlo Marsella fu Giovanni le altre tre, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 250469, serie III), n. 232609 (serie VI), n. 232806 (serie VI), n. 233000 (serie VI), n. 406668 (serie V), n. 406758 (serie V), di L. 120 la prima e L. 116 le altre, rilasciate rispettivamente il 25 marzo 1937, 24 aprile 1937, 18 giugno 1937, 18 agosto 1937, 30 ottobre 1937 ed il 19 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Serino (Avellino), pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Romei Liberto fu Michelangelo sull'art. 503 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Romei Domenica di Liberato Raffaele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 147-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 250470 (serie III), n. 232608 (serie VI), n. 232805 (serie VI), n. 232999 (serie VI, n. 406667 (serie V), n. 406757 (serie V), di L. 120 la prima e L. 116 le altre, rilasciate rispettivamente il 25 marzo 1937, 24 aprile 1937, 18 giugno 1937, 18 agosto 1937, 30 ottobre 1937 ed il 19 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Serino pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Romei Liberato fu Michelangelo sull'art. 486 terreni di detto Comune con delega a Romei Domenica di Liberato Raffaele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 148.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 833702 di L. 83,50 e n. 833703 di L. 16,75 (serie I), rilasciate il 6 marzo 1937 dall'esattoria di S. Marco in Lamis, per parziale versamento delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Martino Giovanna fu Giuseppe, secondo gli articoli 461 terreni e 291 fabbricati, con delega alla suddetta Martino Giovanna fu Giuseppe pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 149.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 791579 (serie I) di L. 400, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Besana Brianza (Milano), pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Barzaghi Ausperto, Enrico, Francesco fu Pietro, Barzaghi Pietro fu Primo, proprietaro, Frigerio Maria, usufruttuaria, sull'art. 6 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Barzaghi Ausperto fu Pietro, da Romanò, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 119629 (serie II) di L. 316,75 e n. 119665 (serie II) di L. 316,65, rilasciate dall'esattoria comunale di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa) rispettivamente il 10 marzo e 13 aprile 1937 per versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nannini Egidio fu Ferdinando sull'art. 55 del ruolo terreni di detto Comune, contenenti delega al prefato Nannini Egidio fu Ferdinando per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Pisa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 151.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 540996 (serie I) di L. 166,75, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'esattoria comunale di San Leonardo in Passiria (Bolzano) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Schenk Enrico Hanifl e Wegger sull'art 205 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Schenk Enrico fu Giovanni - S. Martino 31 - pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Bolzano la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 152.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie I n. 937481 e serie I n. 937757, di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 17 marzo e 19 aprile 1937 dall'esattore di Bitetto pel versamento 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pace Felicia fu Angelo, in Gaeta, per l'art. 536 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Gaeta Giovanni fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli predetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 153.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I n. 840277 di L. 150, rilasciata il 26 aprile 1937 dall'esattoria di Faeto per parziale versamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cavalletti Francesco ed altri secondo l'art. 4 terreni di detto Comune, con delega al suddetto Cavalletti Francesco fu Orazio per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 154.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 118597 (serie II) di L. 150, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di S. Croce sull'Arno per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bocciardi Sabatino fu Antonio secondo l'art. 34 del ruolo terreni di detto Comune, contenente delega al prefato Bocciardi Sabatino fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Pisa l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 155.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, n. 866143, dell'importo di L. 450, rilasciata il 12 agosto 1937 dall'esattoria comunale di Caltanissetta per versamento della 2ª rata di sottoscrizione al Presito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leonardi Teresa fu Angelo per l'art. 749 fabbricati, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito, nella quietanza di saldo, alla stessa Leonardi Teresa fu Angelo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Caltanissetta, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 155-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie III n. 866144 dell'importo di L. 83,30, rilasciata il 12 agosto 1937 dall'esattoria di Caltanissetta pel versamento della 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al Regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leonardi Teresa fu Angelo per l'art. 748 fabbricati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito, nella quietanza di saldo, alla stessa Leonardi Teresa fu Angelo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Caltanissetta, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 156.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 661042 (serie III) di L. 150, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'esattoria consorziale di Porlezza (Como) per il pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Società anonima cooperativa di consumo di Albogasio (Valsolda) sull'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di Valsolda, contenente delega alla succitata società per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Como, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 157.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 705098 (serie I) di L. 116,75, rilasciata il 17 marzo dall'esattoria comunale di Cairate (Varese) per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (immobiliare), dovuta dalla ditta Bardelli Maria fu Ercole usufruttuaria e Montalbetti Ercole fu Carlo proprietario sull'art. 6 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega a Montalbetti Ercole fu Carlo (corso Garibaldi, 25, Milano) per il ritiro dei titoli definitivi.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito suddetto.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 158.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 226982 (serie III) di L. 133,30, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'esattoria comunale di S. Giorgio La Molara (Benevento) pel pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gallarello Luigi fu Pellegrino ed altri, sugli articoli 149 terreni e 55 fabbricati del ruolo di detto Comune, con delega a Gallarello Giovanni fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 159.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 171774 (serie II) di L. 1900, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Capraia e Linite per il pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Picchiotti ing. Giulio fu Antonio sull'art. 50 del ruolo fabbricati, con delega a Picchiotti Nicodemo fu Giulio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 159-I.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 172472 (serie II) di L. 4700, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Empoli per il pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Picchiotti ing. Giulio fu Antonio sull'art. 938 del ruolo fabbricati con delega a Picchiotti Nicodemo fu Giulio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 159-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 173644 (serie II) di L. 3100, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Vinci per il pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Picchiotti Nicodemo di Giulio sull'art. 123 del ruolo terreni con delega ad esso Picchiotti Nicodemo fu Giulio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 304022 (serie II) di L. 1283,50 e n. 895766 (serie VI) di L. 1283,30, rilasciate rispettivamente dall'esattoria comunale di Nettuno il 18 marzo 1937 ed il 31 dicembre 1937, per il pagamento della prima e quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bazzani S. E. Cesare sull'art. 30 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega al medesimo ing. Bazzani Cesare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 131544 (serie II) di L. 436 e n. 019310 (serie VI) di L. 864, rilasciate rispettivamente il 14 aprile e 21 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Pistoia pel pagamento della prima e seconda rata, la prima, e delle altre quattro rate, la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nanni Rutilio fu Bartolomeo sull'art. 1297 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Fedi Raffaello fu Costantino, via del Villino, 9, Pistoia, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 329637 (serie II) di L. 585, rilasciata il 16 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Genova per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vigna Francesco fu Luigi sull'art. 28357 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al menzionato Vigna Francesco fu Luigi (via Paolo Giacometti, 12/11 sc. 1ª) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova, la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali di III serie, n. 14837, di L. 134 e 14838 di L. 263, rilasciate il 16 luglio 1937 dall'esattoria comunale di Miglionico (Matera) pel pagamento rispettivamente della prima e seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Lascaro Vito-Michele di Liborio » sull'art. 80 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Lascaro Vito-Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 164.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 643599 (serie I) di L. 166, rilasciata il 30 aprile 1937 dall'esattoria comunale di Apecchio (Pesaro) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tassi Lucia fu Isaia, proprietaria, e Tassi Caterina fu Francesco, usufruttuaria di 1/4 sull'art. 120 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Tassi Lucia fu Isaia di Apecchio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Pesaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, ottobre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(4229)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto di S. E. il Ministro per le finanze, in data 30 dicembre 1938, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di debito pubblico e della cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso le rispettive amministrazioni centrali, già conferito col precedente decreto Ministeriale 17 agosto 1927-V, al notaio dott. Angelo Zanghi fu Gregorio, residente ed esercente in Roma.

Roma, 23 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1327)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Media dei cambi e dei titoli

del 16 marzo 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,40
Svizzera (Franco)	432,25
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,94
Cecoslovacchia (Corona)	65,03
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,477
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8086
Svezia (Corona)	4,5885
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,53
Rendita 3,50 % (1906)	72,25
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,90
Id. Id. 5 % (1936)	92,30
Rendita 5 % (1935)	92,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,70
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,50
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,725

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Compagnia Bancaria Commerciale, in liquidazione, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE DEL FASCISMO, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Compagnia Bancaria Commerciale, società anonima con sede in Napoli, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 ottobre 1938-XVI, con il quale il conte Francesco Capece Galeota è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito, in sostituzione del dott. Augusto Lauro;

Considerato che il suddetto membro del Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Carlo Maresca di Camerano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Compagnia Bancaria Commerciale, società anonima con sede in Napoli, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del conte Francesco Capace Galeota.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1310)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea (Aosta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori generale comm. Riccardo Gorin e avv. Gianni Oberto sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ivrea, con sede in Ivrea (Aosta), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1311)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Ivrea (Aosta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor dott. Domenico Naja è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Ivrea, con sede in Ivrea (Aosta), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1939-XVII

V. Azzolini

(1312)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. Giovanni Bisson e Luigi Scarparo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montagnana, con sede in Montagnana (Padova), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1939-XVII

V. Azzolini

(1313)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor Eugenio Miotti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montagnana, con sede in Montagnana (Padova), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1939-XVII

V. Azzolini

(1314)

Conferma in carica di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 37 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto 30 aprile 1938-XVI del DUCE DEL FASCISMO, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Dispone:

I signori comm. rag. Paolo Ambrogio e cav. dott. Carlo Possenti sono confermati rispettivamente revisore effettivo e supplente presso il Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 1938.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1939-XVII

V. Azzolini

(1332)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Belluno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori conte rag. Francesco Miari Fulcis e rag. Luigi Umberto Zanasi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1939-XVII

V. Azzolini

(1333)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Belluno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938,XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Romano Quaglia è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1939-XVII

V. Azzolini

(1334)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte, in liquidazione, con sede in Francofonte (Siracusa).

Nella seduta tenuta il 27 febbraio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Neve » di Francofonte, in liquidazione, con sede in Francofonte (Siracusa), l'avv. Andrea Cocuzza è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

(1325)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 14 posti di contabile (grado 11° - gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Viste le autorizzazioni concesse con il decreto del DUCE Primo Ministro Segretario di Stato in data 8 ottobre 1938 e col foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 14 posti di contabile (grado 11° - gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di R. Liceo scientifico o di Regi Istituti tecnici industriali o nautici o commerciali i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa Italiana, e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

4) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) stato di famiglia legalizzato, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membro;

un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;

un professore di Scuole Medie di II grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportati nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del Regio decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1913, n. 777 e 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado XI del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675,38 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte:

1° Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo o descrittivo;

2° Matematica (risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria in base al programma della prova orale);

3° Computisteria - Elementi di ragioneria pubblica e privata (svolgimento di un tema di ragioneria con applicazioni di computisteria);

4° Prova facoltativa di lingue estere.

Nota: La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

Prove orali:

1° Matematica.

2° Fisica ed elementi di chimica.

3° Tecnologia e nozioni speciali.

4° Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato - Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.

5° Interpretazione di disegni di costruzioni metalliche, meccaniche ed elettriche. (Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare i disegni che gli verranno presentati specialmente nei riguardi dei materiali).

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI.

1) *Matematica.*

Aritmetica ed algebra:

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

2° Cenni sui numeri complessi.

3° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7° Sistemi semplici di equazione di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2) *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica:

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.

3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.

4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra piano inclinato. Pendolo.

5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

6° Calore. Temperatura e sua misura. Termometri - Principali scale termometriche. Dilatazione dei corpi. Quantità di calore.

Idrostatica:

7° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

8° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometri. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

9° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.

10° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi.

Elementi di chimica:

1° Leggi delle combinazioni. Soluzioni.

2° Pesi atomici e pesi molecolari. Valenza.

3° Simboli e formule. Equazioni.

4° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.

5° Ozono e acqua ossigenata.

6° Cloro e acido cloridrico.

7° Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.

8° Ammoniaca.

9° Fosforo.

10° Carbonio e suoi composti ossigenati.

11° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

3) *Tecnologia e nozioni speciali.*

1° Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dai minerali i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica. Tempere. Cementazione.

Leghe metalliche più usate.

2° Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Limatrici. Rettificatrici, ecc.

Apparecchi di sollevamento.

3° Strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

4° Brevi cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, e delle macchine ad aria compressa.

5° Organi delle macchine. Bulloni e viti. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavette. Copiglie. Giunti fissi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromeccanici. Giunto di cardano. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Ruote dentate. Passo. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote dentate coniche.

Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasmissione.

6° Elementi sulle caldaie a vapore. Caldaie per impianti a terra e marine.

Elementi costitutivi delle caldaie marine. Vari tipi di caldaie marine. Mattoni e materiali refrattari impiegati nelle caldaie.

7° Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Forme Sagome. Modelli. Anime. Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere. Ghisa, bronzo, ottone, alluminio, rame, stagno.

8° Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici. Materiali isolanti.

9° Corrente elettrica. Potenziale. Forza elettro-motrice. Circuito elettrico. Corrente continua e alternata. Conduttori e isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Condensatori. Pile ed accumulatori.

10° Magneti naturali ed artificiali.

11° Generalità sulle correnti alternate. Fase. Correnti polifasi. Campo magnetico rotante.

12° Generalità dei generatori a corrente continua. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.

Motori a corrente continua. Avviamento. Reostati. Generalità sugli alternatori. Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincrohi e asincroni. Generalità sui trasformatori. Trasformatori statici. Convertitrici e gruppi convertitori.

13° Lampade ad incandescenza. Telefoni. Telegrafi. Arco voltaico. Proiettori.

Conduttori elettrici nudi ed isolati. Cavi telefonici. Interruttori in aria e in olio. Isolatori. Materiale vario per le linee di trasporto dell'energia elettrica.

14° Istrumenti elettrici vari di misura. Apparecchi da quadro e apparecchi portatili. Apparecchi da laboratorio ed apparecchi industriali.

15° Vari tipi di cavi metallici, di canapa, di juta, di pitta, ecc.

16° Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere

Legnami per mobili. Legno compensato.

17° Pitture sottomarine a freddo e a caldo, anticorrosive ed antivegetative. Pitture a smalto, pitture ad olio, pitture antiruggini. Pitture incombustibili.

4) *Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.*

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Concetto e importanza della Statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rivelazioni in Italia.

Carta del Lavoro. Corporazioni. Confederazioni. Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa. Magistratura del lavoro.

Prova facoltativa di lingue estere.

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 7 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1328)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 25 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Viste le autorizzazioni concesse con il decreto del Duce Primo Ministro Segretario di Stato in data 8 ottobre 1938 e col foglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/9.1.3.1 dell'11 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 25 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che sanno leggere e scrivere e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei vice Segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale dei dipendenti statali non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni ininterrottamente presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili — non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. L'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati residenti all'estero o nelle colonie sono, tuttavia, autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio dei lavori della Commissione esaminatrice.

La data sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

I documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) dare il loro preciso recapito;

b) indicare i documenti annessi alle domande;

c) dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 otobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P. N. F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

8) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole;

9) certificato di studio, ovvero altro documento comprovante che il candidato sa leggere e scrivere.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati ad una prova per accertare le suddette capacità;

10) certificato rilasciato da un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito, o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare e quella dell'Ufficiale sanitario dal Podestà.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina.

11) per i dipendenti statali non di ruolo, certificato attestante che, alla data del 4 febbraio 1937, prestavano effettivo servizio di dipendente statale non di ruolo da almeno due anni ininterrottamente. Tale certificato va rilasciato dall'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti potranno allegare alla domanda tutti quei titoli attestanti la loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli operai permanenti dell'Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, (sempre che li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego) ed anche dal presentare la fotografia di cui al n. 7, qualora siano in possesso del libretto ferroviario. Essi però dovranno allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'autorità stessa.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto sarà composta come segue:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6° - Presidente;

due funzionari della carriera amministrativa di grado non inferiore all'8° - Membri;

un funzionario della carriera amministrativa - Segretario.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo modificato col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dall'art. 111 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48 e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche, osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, 21 agosto 1921, n. 1312 e del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 24.

Art. 7.

Il Ministro, riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 8.

Al personale assunto in prova a termini dell'articolo precedente sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 307,93 oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(1329)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 30 luglio 1938-XVI, n. 22770, con cui venivano designati i vincitori del concorso per il conferimento di quindici posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1938-XVII, n. 28053, con cui, a modificazione del decreto prefettizio 30 luglio 1938-XVI, n. 22770, sopra citato, il dott. Giovanni Pirrone, già designato vincitore per la prima condotta medica del comune di Loiano, è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Vedrana, in comune di Budrio, in seguito alla rinunzia di altro candidato che lo precedeva in graduatoria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione per la prima condotta medica di Loiano, resasi vacante de altro sanitario che segue in graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1264, nonchè gli articoli 25 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Beniamino Ioppolo è designato vincitore della prima condotta medica del comune di Loiano, in seguito al trasferimento ad altra condotta del dott. Giovanni Pirrone, precedentemente designato con decreto prefettizio 30 luglio 1938-XVI, n. 22770.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo di questa Prefettura ed a quello del comune di Loiano.

Bologna, addì 3 marzo 1939-XVII

Il prefetto: BENIGNI

(1320)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.